

Sent 311/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79939 da

XX (omissis) residente in omissis

Via omissis rappresentato e difeso dall'Avv.

Gabriele Gatti ed elettivamente domiciliato in Roma

Via Fornovo, 3 presso lo studio legale;

Contro

INPS in persona del l.r.p.t. e Direzione Provinciale

ROMA MONTESACRO, Via Spegazzini 66, rappresentato e

difeso dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare

Beccaria 29;

per il riconoscimento dei benefici di cui all'art.

1 del d.lgs. 149/1997 e delle relative maggiorazioni

quale ex dipendente ENAV.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Vista l'ordinanza a verbale del 22-2-2024;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Silvia Pittoni, in sostituzione, per il ricorrente ed avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. L'odierno ricorso è volto al riconoscimento delle maggiorazioni previste nel D.lgs. 149/1997. Al riguardo il ricorrente, già dipendente dell'attuale ENAV S.p.A. assunto dall'allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo dal 15 luglio 1991 in qualità di controllore del traffico aereo, è stato posto in quiescenza con pensione di vecchiaia in data 6 giugno 2022. Previo ricorso amministrativo in data 7 settembre 2022, ricorre in giudizio avverso il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia per vedersi riconosciute "le maggiorazioni previste nel D.lgs. 149/1997 ritenendo errato il calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui alla legge 335/1995 art. 1 comma 6 e del d.lgs. 149/1997 art. 1 comma 3". Il ricorrente descrive la normativa di riferimento ed

in particolar quanto disposto dal d.lgs. 149/1997, che ha apportato modifiche alla pregressa disciplina con mutamento del beneficio dell'aumento degli anni di servizio, che va ad incidere sul coefficiente di trasformazione e non più sulla anzianità contributiva per i periodi di servizio a partire dal 1° gennaio 1996. Ritiene in particolare che, avendo già goduto del beneficio pari a 3 anni, 11 mesi e 26 giorni e potendo raggiungere fino ad un massimo di cinque anni, ai fini dell'incremento convenzionale dell'età anagrafica per l'applicazione del coefficiente di trasformazione, rimarrebbe da godere del beneficio per ulteriori di 1 anni e 4 giorni. E pertanto a suo avviso il coefficiente da applicarsi, sulla base delle tabelle ministeriali, deve essere quello stabilito per i 61 anni, in ragione anche di quanto previsto dall'art. 26 quinquies della legge 26/2019, come confermato dalla circolare n. 117 dell'8 ottobre 2020 dell'INPS al paragrafo 5.

2. L'INPS si è costituito, dapprima chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, in quanto la riliquidazione non potrebbe che avvenire di concerto con ENAV, atteso che non è consentito all'Ente

previdenziale di valutare autonomamente la legittimità degli atti relativi allo status ed al trattamento economico quiescibile del dipendente pubblico.

3. In data 13 febbraio 2024, l'INPS ha depositato la documentazione (determina e foglio di calcolo) con la quale, in base alla documentazione, ha provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto richiesto dal ricorrente. Nella determina viene indicato che "La pensione viene riliquidata sulla base della posizione assicurativa certificata dall'ente datore di lavoro. In particolare, la pensione annua lorda effettivamente spettante è pari a € 90.222,21. Il coefficiente TAB. "A" L. 335/95 riportato nel Quadro II deve intendersi corretto in 0,04639 (riferito ad un'età anagrafica pari a 61 anni) per effetto dell'aumento convenzionale del coefficiente di trasformazione ai sensi della circ. 117/2020".

4. Alla udienza del 22-2-2024 le parti hanno chiesto un breve rinvio per la verifica del pagamento, richiesta rinnovata all'udienza del 5-6-2024 dal legale del ricorrente, in sostituzione per delega orale.

5. All'udienza odierna le parti presenti si sono riportate alle conclusioni, attestando la cessazione della materia del contendere.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione in esame concerne l'applicazione della normativa in materia di benefici quale ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all'incremento convenzionale dell'età anagrafica ed alla corretta applicazione del coefficiente di trasformazione, ai sensi in particolare del d.lgs. 149/1997, le cui coordinate sono state esplicitate nella circolare INPS n. 117 del 2020. Poiché il ricorrente presenta i requisiti di legge, l'INPS, dopo l'istaurazione del contenzioso, ha provveduto alla riliquidazione della pensione, applicando il corretto coefficiente di trasformazione in relazione all'anzianità anagrafica aumentata figurativamente, come richiesto dall'interessato.

2. Alla luce di quanto attestato dall'INPS, considerata la fondatezza della pretesa, va dichiarata la cessazione della materia del

contendere, avendo constatato l'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, nonché il pagamento anche delle somme arretrate, quindi il conseguimento del bene giuridico richiesto.

3. Le spese legali sono compensate, per la novità della questione. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA